

Rep. Nr /

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE

(Città Metropolitana di Genova)

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI:

**" INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL PONTE ESISTENTE,
SUCCESSIVA COSTRUZIONE DI NUOVO PONTE SUL TORRENTE
VOBBIA PER COLLEGAMENTO ALLA FRAZIONE NOCETO E
RELATIVI RACCORDI ARGINALI A MONTE E VALLE DEL PONTE
MEDESIMO PER ENTRAMBE LE SPONDE - COMUNE DI ISOLA
DEL CANTONE (GE)"**

CIG **CUP: I59J24000790002**

L'anno duemila..... il giorno....., del mese di.....

Il/La Responsabile/ Dirigente

nato/a a....., il.....

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA

che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel

presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il/La Sig.....

nato/a a, il.....

residente a, in Via, n.

nella sua qualità di, dell'Impresa

con sede legale in

Via, n., C.F./P.IVA

di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”

PREMESSO

- che con provvedimento D.G.C. n° del ../../20...., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dallo Studio Tecnico Associato Ing. Sergio Brizzolara & Ing. Stefano Sturla via Cap. Renato Orsi, 31/20 - 16043 Chiavari (GE) P.I.V.A. e C.F. 01455710994 tel. +39 0185 370127 - fax +39 0185 368280 – email: b3s@b3s.it - b3s@pec.b3s.it dell'importo complessivo di euro 3.037.000,00, di cui euro 1.998.000,00 per lavori da appaltare;

- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli art. 50 comma 1 lett d) del D.Lgs., n. 36/2023, e come da verbali di gara in data....., approvati dal Responsabile del servizio con determinazione n. in data.....è risultata aggiudicataria l'Impresa che ha offerto un ribasso del% (.....). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro....., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 31.882,81;

- che in data è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

- che nel presente contratto per “Codice” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 nel testo vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome Appaltatore...) e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di: ***“intervento di demolizione del ponte esistente, successiva costruzione di nuovo ponte sul torrente Vobbia per collegamento alla frazione Noceto e relativi raccordi arginali a monte e valle del ponte medesimo per entrambe le sponde comune di Isola del Cantone (GE) "CIG CUP: I59J24000790002, ID di gara***)

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto (“Allegato Tav. D-11”), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “-----”;
- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato Tav. D-07”) firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “-----”;

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti

dell'Amministrazione:

- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9

aprile 2008, n. 81,

- il cronoprogramma;

- gli elaborati grafici progettuali, come da elenco inserito tra i documenti di gara nella

cartella compressa "....", pubblicata sul sito SUA all'indirizzo "....", elenco

denominato "elenco_elaborati.pdf" avente la seguente impronta HASH: SHA256:

"...."

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad

essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo contrattuale ammonta a Euro numero in cifre,00 (diconsi numero in lettere/00, di cui:

a) Euro numero in cifre,00# per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie, di cui Euro numero in cifre,00# per il costo della manodopera;

b) Euro 31.882,81 per gli oneri di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo di cui alla lettera a) è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del (....)% offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato “**a misura**”, per cui l'importo contrattuale complessivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

L'importo contrattuale risulta suddiviso secondo le seguenti categorie omogenee (articolo 32 dell'Allegato I.7 del Codice):

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per

categoria omogenea	Importo (base di gara)	% (su totale appalto)	Importo contrattuale
OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti e relative opere complementari	922.476,60	46,17 %
OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	822.576,60	41,17 %
OS21 – Opere strutturali speciali	252.946,80	12,66 %

apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano l'oggetto dell'appalto

risultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.

Articolo 4 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Codice.

Articolo 5 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Codice, dalla sezione II dell'allegato II.2 bis al Codice e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Nelle more dell'elaborazione degli Indici sintetici, previsti dal provvedimento del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 60 comma 4 del Codice:

- nell'istanza di revisione prezzi l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei costi dell'opera facendo riferimento ai prezzi corrispondenti nel prezzario regionale in vigore o, in assenza di prezzi di riferimento, mediante adeguata documentazione o con altri idonei mezzi di prova

-la revisione dei prezzi non si applica ai lavori da eseguirsi nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Sono escluse da revisione le lavorazioni ancora da eseguirsi che non rientrerebbero

nell'ambito di applicazione della procedura se eseguite nel rispetto del cronoprogramma di progetto, purché il ritardo sia imputabile a fatto dipendente dall'operatore economico.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Codice e dall'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'esecutore ha l'obbligo di presentare il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, o eventualmente con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal RUP, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall'esecutore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

	b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi	
	le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non	
	imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;	
	c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla	
	Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di	
	tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non	
	sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla	
	Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo	
	interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla	
	responsabilità gestionale della Stazione appaltante;	
	d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di	
	tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;	
	e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in	
	ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.	
	In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di	
	sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato	
	Articolo 7 - Termini di esecuzione dei lavori	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 365	
	(trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla	
	data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel	
	rispetto delle date stabilite e fissate dal <i>Programma esecutivo dettagliato dei lavori</i>	
	<i>presentato dall'Appaltatore</i> , di cui all'articolo 6 del presente Contratto.	
	Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario	
	all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative	

all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'articolo 8 del presente contratto.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall'art.

121 del Codice, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
- le ferie contrattuali.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 8 - Sospensione e ripresa dei lavori

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e all'art. 8

dell'Allegato II.14 al Codice.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa.

Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo

termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 9 - Ultimazione dei lavori

Al termine delle opere l'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori re-dige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

Articolo 10 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. (.....), abilitato secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 11 - Subappalti e subcontratti

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore non può tuttavia affidare a terzi, a pena di nullità del relativo accordo, l'integrale esecuzione dell'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

(....)

(....)

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga ad affidare in subappalto una quota non inferiore al 20 per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

<OVVERO SE INDICATO IN SEDE DI OFFERTA E MOTIVATO>

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga, come indicato in sede di offerta, in ragione dell'oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, ad affidare in subappalto una quota del (....) per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui

	agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la documentazione attestante il	
	possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;	
	2) dichiarazione relativa alla percentuale dei subappalti fino a quel momento	
	affidati a piccole e medie imprese	
	3) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:	
	a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;	
	b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi	
	alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà	
	praticare alcun ribasso;	
	c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio	
	dell'autorizzazione;	
	d) l'impegno dell'Appaltatore ad applicare, nei confronti del subappaltatore, il	
	meccanismo della revisione prezzi con le modalità di cui all'articolo 5 del	
	presente contratto e all'Allegato II.2 bis al Codice, ivi richiamato;	
	e) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia	
	delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al	
	subappaltatore.	
	4) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di	
	controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa	
	subappaltatrice;	
	5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da	
	parte dell'impresa subappaltatrice.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono	
	all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione	

di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo di lavoro (o di quello individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice), ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di subappalto che hanno ad oggetto prestazioni già subappaltate (c.d. subappalto a cascata).

<OPPURE>

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

<FINE ALTERNATIVA>

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2

	del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del	
	subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura	
	affidati.	
	La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a	
	seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-	
	contratto.	
	Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
	assistenza	
	L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro	
	stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente	
	il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e	
	negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona	
	nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.	
	Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte	
	degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
	nell'ambito del subappalto.	
	L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa	
	la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale,	
	sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,	
	con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.	
	Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al	
	presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del	
	Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto	
	dovuto dall'Appaltatore.	

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in

caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità

contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese

subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un

pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli

obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito

nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dall'Amministrazione grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla

risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 13 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al RUP i dati degli operatori economici di cui

intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53

della Legge 190/2012: *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di

macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi;

guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle

mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento

dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla

gestione dei rifiuti.

Articolo 14 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di

Attività e Organizzazione del Comune di Isola del Cantone approvato con Decreto

del @@@@ e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito

Istituzionale della Comune di Isola del Cantone, di impegnarsi ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena

la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto,

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni

relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia,

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura

criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico

dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una

posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza

avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del

contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni

altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo

stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente al Comune

di Isola del Cantone di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" del Comune di Isola del Cantone, approvato con determinazione del @@ n. @@@, del @@ @@@@ @@@, pubblicato sul sito della Comune di Isola del Cantone nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: @@@@ @@@ è possibile accedere alla piattaforma informatica del Comune di Isola del Cantone che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione

Articolo 15 - Garanzie - Polizze assicurative

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n (.....) rilasciata il (...data....) da (.... Assicurazione, Agenzia.....), per una somma garantita pari a € numero in cifre,00#, giuste le riduzioni di legge.

<ALTERNATIVA, in caso di consegna dei lavori in via di urgenza>

L'appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice, con le caratteristiche previste dallo schema di contratto, allegato alla documentazione di gara.

<OPPURE>

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Comune di Isola del Cantone;
- Assicurato: Impresa.....
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura

assicurativa:

<ALTERNATIVA>

è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione

anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura

assicurativa

<OPPURE>

è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato

degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la

copertura assicurativa

<FINE ALTERNATIVA>

- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

	Opere:	Euro importo contrattuale (IVA compresa)
	Opere esistenti:	Euro 1.000.000,00 (IVA compresa)
	Demolizioni:(importo minimo)	Euro 500.000,00 (IVA compresa)
	Responsabilità Civile per danni:	Euro 2.000.000,00
	<i>NB. Ai sensi dell'art. 117 c.10 del Codice il massimale della polizza per</i>	
	<i>responsabilità civile per danni a terzi è pari al 5% delle opere assicurate (quindi</i>	
	<i>la somma delle opere e demolizioni indicate) con un minimo di €. 500.000,00,</i>	
	<i>quindi per importi < a 10.000.000 di euro il massimale sarà sempre la quota</i>	
	<i>minima</i>	
	2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra	
	è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi	
	connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale	
	sostituzione o rifacimento.	
	3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione	
	concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del	
	Codice;	
	4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo	
	della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo	
	intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e	
	l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117	
	comma 9 del Codice.	
	Articolo 16 - Controlli	
	Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto,	
	22	

ai sensi degli articoli 114 e 115 del Codice, e con le modalità di cui all'Allegato II.14 dal Direttore dei lavori e dall'ufficio di direzione lavori.

Articolo 17 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del presente contratto e dall'Allegato II.14 al Codice.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice, non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Qualora l'Appaltatore non abbia prestato garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 4 del Codice, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata altresì una ritenuta del 10 (dieci) per cento dell'importo del certificato, al lordo della ritenuta di cui al punto precedente.

Le ritenute sono svincolate dal Comune di Isola del Cantone all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) .

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

Il direttore dei lavori provvede altresì ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi, di cui all'articolo 5 del presente contratto, e in caso positivo, a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati. Il direttore dei lavori trasmette al RUP, ad integrazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125 comma 3 del Codice, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale.

La Stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, il RUP verifica la

regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi

non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di

saldo.

Il direttore dei lavori, qualora l'importo e le caratteristiche del contratto lo consentano,

può disporre modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di

revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che

riporti separatamente l'importo contrattuale di cui al citato articolo 125, comma 3 e

l'importo revisionale.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di

avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è

subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica

relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e

trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a

sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel

registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui

definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo

provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del

mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione

	dell'operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura,	
	fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti	
	successivi.	
	Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice, in occasione dell'emissione	
	degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà	
	comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte	
	dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la	
	specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da	
	corrispondere.	
	Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il	
	termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione	
	delle procedure previste dalla normativa relativamente a:	
	- verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine	
	l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato	
	d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la	
	specificazione dei relativi importi;	
	- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture	
	quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione	
	delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata	
	presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in	
	corso.	
	Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:	
	- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed	
	usabilità dell'opera;	

- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 15 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera;

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 117 comma 8 del Codice, in sede di liquidazione del conto finale dopo la presa d'atto del collaudo provvisorio.

Le fatture saranno emesse all'adozione del relativo certificato di pagamento, fermo restando che l'emissione della fattura non è subordinata al rilascio del certificato. Le fatture e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: (.....)

La fattura dovrà altresì riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Comune di Isola del Cantone di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

	Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore	
	edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett.	
	a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:	
	pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza ad-debito	
	d'imposta (IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma	
	che ne prevede l’applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con	
	l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture	
	di acquisto e delle fatture emesse.	
	In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa	
	spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità	
	di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002,	
	n. 231.	
	Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,	
	per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,	
	raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai	
	sensi dell'articolo 1460 del codice civile.	
	Articolo 18 - Tracciabilità dei pagamenti	
	I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Comune di Isola del Cantone	
	esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai	
	sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.	
	L'Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato	
	entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e	
	al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in	
	assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza	

	che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.	
	Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni	
	economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato	
	comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte del Comune di	
	Isola del Cantone sul conto precedentemente indicato.	
	L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti	
	dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi	
	finanziari.	
	L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i	
	sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al	
	rispetto dei suddetti obblighi.	
	In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.	
	La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto	
	degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione	
	contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.	
	L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-	
	fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi	
	all'appalto.	
	L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al	
	comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla	
	Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.	
	La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136	
	e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.	

Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro numero00 (numero in lettere/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
- c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
- d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
- f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, etc;

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

<EVENTUALE, se l'appaltatore ha almeno 15 dipendenti e meno di 50>

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro numero in cifre,00# (numero in lettere/00) per ogni giorno naturale consecutivo

di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3 del Codice, vale a dire per :

- mancata o ritardata trasmissione al RUP della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 2);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero entro sei mesi dalla stipula del contratto.

<FINE EVENTUALE>

5) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'applicazione dei Criteri

	Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisurata	
	alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle	
	prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per	
	le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.	
	L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di	
	eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.	
	Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice qualora l'ultimazione dei lavori	
	avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a	
	seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di	
	collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo mediante utilizzo	
	delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei	
	limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle	
	obbligazioni assunte.	
	La riduzione del tempo di esecuzione è premiata come segue:	
	- Fino a 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero viene calcolato con gli	
	stessi criteri delle penali di cui al punto 1);	
	- Sopra 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero, calcolato con gli stessi	
	criteri delle penali di cui al punto 1), viene maggiorato del 10% relativamente ai giorni	
	eccedenti.	
	Articolo 20 - Modalità e termini di collaudo	
	I lavori oggetto dell'appalto sono soggetti a collaudo che, ai sensi dell'articolo 116	
	comma 2 del Codice, deve aver luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei	
	lavori.	
	Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni	

dalla sua emissione, con le modalità di cui all'articolo 116 comma 2 e di cui all'Allegato II.14 del Codice.

Come disposto dall'articolo 30 comma 3 dell'allegato II.14 del Codice, è previsto il collaudo statico in corso d'opera.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

<EVENTUALE, se consegna dei lavori anticipata>

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 24 Allegato II.14 del Codice.

<FINE EVENTUALE>

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

	1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;	
	2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;	
	3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;	
	4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;	
	5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 12 del presente contratto;	
	6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;	
	7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;	
	9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;	
	10) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	11) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 126 del Codice, fermo restando il pagamento delle penali;	
	12) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;	

<EVENTUALE, SE L'APPALTATORE NON E' IN POSSESSO DI SOA
CLASSIFICA III O SUPERIORE IN CORSO DI VALIDITA' >

13) accertato mancato possesso, insufficiente dotazione di punti per l'operatività in cantiere, intervenuta revoca, intervenuta sospensione della c.d. patente a crediti di cui all'art. 27 d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii rilasciata dall'ispettorato Nazionale del Lavoro. Nei casi di insufficiente dotazione di punti per l'operatività in cantiere è fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, ferma l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;

<FINE EVENTUALE>

14) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del Patto di integrità, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

15) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 22 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 del Codice, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Articolo 23 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del Codice.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

Articolo 24 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto

	strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.	
	Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto	
	l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,	
	capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, elaborati	
	grafici.	
	Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative	
	previste dagli atti contrattuali.	
	Articolo 25 - Trattamento dei dati personali	
	Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in	
	connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del	
	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile	
	2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale	
	applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto	
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.	
	Il comune di Isola del Cantone, a sensi della normativa sopra citata, informa	
	l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa	
	vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli	
	secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'"informativa resa ai	
	sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.	
	Articolo 26 - Criteri Ambientali Minimi	
	L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal	
	decreto del 05 agosto 2024, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per	
	l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione,	

manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).”, come
declinati nella allegata relazione di cui all’elaborato Tav. D-13: relazione CAM parte
integrante del progetto esecutivo.

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici,
approvato con Codice

Articolo 28 - Interpretazione del Contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice
Civile.

Articolo 29 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19
aprile 2000 n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio

<ALTERNATIVA: Se ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante>

- nel comune di Genova in Via (.....) presso la sede legale dell'impresa

<OVVERO>

- presso l'Ufficio della Direzione Lavori

- presso gli uffici dell'Amministrazione

- presso lo studio di un professionista (o società legalmente riconosciuta) nel

Comune dove ha sede la Direzione Lavori.

<FINE ALTERNATIVA>

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

Articolo 30 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune di Isola del Cantone che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

<ALTERNATIVA, se scrittura privata>

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), con quietanza F24 Elide n. (.....) del (....data....), conservata, in copia, anche agli atti dall'Amministrazione.

L'importo versato, come indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla detta tabella, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), l'importo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), già corrisposto a titolo di imposta di bollo dall'Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (.....) del (....data....) - quietanza conservata, in atti).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto

Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali

lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)

<OVVERO se scrittura privata autenticata>

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro (importo in cifre) / (importo in lettere). L'importo, come indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale

Coordinamento Normativo, è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base all'articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato I.4, Tabella A, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), l'importo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), già corrisposto a titolo di imposta di bollo dall'Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (.....) del (....data....) - quietanza conservata, in atti).

L'imposta di bollo ancora dovuta verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra

citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive (...numero in lettere...) pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritt(....) Dott.(....) (.....), Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il sig. (....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (....) in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e

- il sig. (....) (.... luogo, data di nascita, C.F....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (....) dell'impresa (....)(..C.F., P.IVA, indirizzo sede....) della quale è (....).

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data (...data in lettere...)

procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

(.....)

<FINE ALTERNATIVA>